

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1683 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 22/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 23209-2017 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO
CALABRIA 80009220809, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrenti* -

contro

SCARDO' ANTONIO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 617/2017 del TRIBUNALE di LOCRI,
depositata il 03/06/2017;

8045
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

Corte di Casazione - copia non ufficiale

Fatti di causa e ragioni della decisione

Il Giudice di Pace di Brancaleone, con sentenza n. 21 del 2006 rigettava il ricorso proposto da Scarfò Antonio per la dichiarazione di nullità o di annullamento del verbale di contestazione redatto dai Carabinieri di Palizzi Marina (RC), con il quale era stata accertata la violazione dell'art. 143, comma 12 del c.d.s., con conseguente applicazione della sanzione amministrativa e della sospensione della patente di guida per un mese.

Avverso questa sentenza interponeva appello Scarfò Antonio deducendo in particolare che, in primo luogo, il verbale era viziato da un'erronea indicazione della norma violata, in quanto dalla descrizione dell'illecito la condotta veniva descritta come "soprasso contromano", pertanto, essa doveva essere sanzionata ai sensi dell'art. 148 c.d.s. e non del 143, comma 12 che disciplina le norme di comportamento nella posizione dei veicoli sulla carreggiata. In secondo luogo, censurava il verbale per l'indeterminatezza della descrizione dei luoghi e del fatto.

Resisteva all'appello il Ministero dell'Interno nonché la Prefettura territoriale di Governo di Reggio Calabria.

Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 617 del 2017, accoglieva l'appello proposto da Scarfò Antonio ed, in totale riforma della sentenza n.21/2006, emessa dal Giudice di Pace di Brancaleone, accoglieva, parzialmente, il ricorso proposto in primo grado e,

per l'effetto, riformava il verbale di accertamento opposto condannando il ricorrente al pagamento della somma di 162 euro; condannava la Prefettura di Reggio Calabria al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio. Secondo il Tribunale di Locri, la contestazione mossa al verbale, da Scarfò Antonio, è la sussunzione della condotta sanzionata nell'alveo dell'art. 143 comma 12 c.d.s., laddove, invece, le regole sull'effettuazione della manovra di sorpasso sono contenute nell'art. 148 c.d.s. Epperò, ritiene il Tribunale, tenuto conto di quanto già affermato da questa Corte: "In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l'aver riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa", il verbale di contestazione, risultava viziato, ma la difformità riscontrata non ne determinava la nullità ma la riforma rispetto all'entità della sanzione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Ministero dell'Interno e congiuntamente dalla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria per un motivo. Scarfò Antonio in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale

1) I ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 comma 12 e 148 comma 10 del Dlgs. N. 285 del 1992

(in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). In particolare i ricorrenti lamentano il fatto che il Tribunale non abbia ritenuto che l'effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l'invasione dell'opposta corsia di marcia realizza conseguentemente tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella di circolazione contromano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità bensì di concorso formale .

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso è fondato e deve essere accolto, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c.

2.= Come è stato già detto da questa Corte, con la sentenza n. 21083 del 2006, richiamata dallo stesso ricorrente: il sorpasso che, in quanto necessario per evitare intralci alla circolazione e sveltire il traffico, costituisce una manovra connaturale alla circolazione dei veicoli e sempre consentita, salvo che non ricorrano le condizioni di pericolo specificamente menzionate nell'art. 148 C.d.S., non comporta necessariamente l'invasione dell'opposta corsia di marcia e da essa prescinde la disciplina per

esso stabilita, limitandosi questa a stabilire la regola comune che il sorpasso deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia e che se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare.

Il divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni caso di scarsa visibilità, stabilito dall'art. 148 C.d.S., comma 10, ha conseguentemente l'esclusiva finalità di prevenire il non avvertibile pericolo derivante dalla possibilità che un veicolo procedente in senso inverso abbia invaso la parte della carreggiata percorsa dai veicoli procedenti in senso inverso e, in generale, che la riduzione dello spazio di manovra non consenta ai veicoli coinvolti in un sorpasso di evitare gli ostacoli alla normale circolazione non percepibili dai loro conducenti con la normale tempestività (cfr., tra le altre, in rif. art. 106 cod. abrog.: cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 1983, n. 1566).

L'obbligo imposto ai veicoli dall'art. 143 C.d.S., di circolare sulla parte destra della carreggiata, oltre che in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, e la previsione di una particolare sanzione per colui che circola contromano in corrispondenza della curve e dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, non mira, invece, a

tutelare la possibilità di reagire efficacemente ad un altrui comportamento pericoloso, ma ad impedire che la violazione del precetto venga posta in essere mediante l'invasione dell'opposta corsia di marcia in situazioni che non garantiscano che la stessa, oltre ad essere necessitata, sia anche consentita dalle condizioni del flusso veicolare opposto e che, in ogni caso, sia rilevabile dai veicoli sopraggiungenti nell'altra corsia e consenta ai loro conducenti di adeguare a detta invasione la propria condotta.

Pertanto, l'effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l'invasione dell'opposta corsia di marcia, realizza, conseguentemente, tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella della circolazione contro mano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità, bensì di concorso formale.

Pertanto, l'originario verbale di contestazione era legittimo.

In verità ai sensi dell'art. 198 del cod. della Strada secondo cui "(..) Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo ". Nel caso specifico, la sanzione prevista per la violazione dell'art. 143 cod. della Strada, che in verità è uguale a quella prevista dall'art. 148 C.d.S. avrebbe potuto essere aumentata fino al triplo ma per

quanto il rilievo di cui si dice non risulta essere stato esaminato nel giudizio di merito e non essendo rilevabile di ufficio rimane coperto dalla forza del giudicato.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Locri in persona di altro Magistrato, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Locri in persona di altro magistrato il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 20 settembre 2018